



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Art. 1 Definizione

Art. 2 Norme generali

Art. 3 Campo d'applicazione

Art. 4 Modalità di individuazione dei collaboratori

Art. 5 Modalità di accesso alle collaborazioni

Art. 6 Procedura semplificata

Art. 7 Procedura pubblica

Art. 8 Durata

Art. 9 Trattamento economico

Art. 10 Conclusione del rapporto

Art. 11 Norme finali e di rinvio

Art. 1 Definizione

Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato, ai sensi dell'art. 409 del C.P.C.

Si definiscono prestazioni occasionali tutte quelle attività che coinvolgono il prestatore per una durata che complessivamente non supera i giorni 30 (trenta) nel corso dell'anno solare con

un medesimo committente e che, in ogni caso, non prevedano compensi superiori ad € 5000 (cinquemila). Le collaborazioni occasionali devono presentare le seguenti caratteristiche: la sporadicità e la mancanza di una stabile organizzazione che sarebbe di per sé antitetica al concetto stesso di prestazione occasionale.

Art. 2 Norme generali

I rapporti di cui al precedente articolo prevedono:

- a) il versamento periodico di un compenso prestabilito;
- b) il coordinamento funzionale dell'attività lavorativa con l'organizzazione dell'Istituto Romano di San Michele;
- c) il perseguimento delle finalità della medesima;
- d) l'assenza, in capo al lavoratore, di una struttura imprenditoriale e di rischio economico.

Art. 3 Campo d'applicazione

I rapporti di cui all'art. 1 si rendono necessari per le esigenze a cui l'Ente non può far fronte con personale in servizio.

L'Ente ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 76 della legge 24/12/2007, n 244, per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria;

Quanto sopra determinando, preventivamente, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

In ogni caso le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno:

- a) essere limitate nel tempo e non assolvibili dal personale della struttura;
- b) riguardare compiti complementari o strumentali rispetto all'attività dell'Ente;
- c) essere indicate in maniera chiara e precisa;
- d) essere eseguite senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- e) fondarsi sull'utilizzazione di strutture e mezzi prevalentemente propri del prestatore.

Art. 4 Modalità d'individuazione dei collaboratori

Le richieste per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o collaborazioni occasionali, devono essere avanzate dalle strutture dirigenziali. Il Segretario Generale provvederà all'attivazione delle procedure amministrative richieste.

Per esigenze generali di progetto il Segretario Generale può autonomamente attivare le procedure per la stipula degli incarichi.

Il dirigente richiedente deve indicare:

- a) i contenuti della collaborazione da svolgere e l'impegno temporale complessivo richiesto;
- b) il profilo professionale richiesto;
- c) le caratteristiche curriculari richieste;
- d) la durata del contratto,
- e) la proposta di compenso complessivo lordo.

Il richiedente deve, inoltre, dichiarare la necessità e l'impossibilità di far fronte alle esigenze sopravvenute con personale in servizio presso la struttura diretta.

Art. 5 Modalità di accesso alle collaborazioni

Gli incarichi di cui trattasi possono essere affidati con:

- a) procedura semplificata,
- b) procedura pubblica.

La procedura semplificata si applica ai contratti che prevedono un compenso di importo non superiore ai 5.000,00 euro annui.

Le procedure di cui al punto a) potranno essere attivate, anche in deroga al limite economico sopra indicato, in caso di oggettive situazioni che possano giustificare l'utilizzo e che dovranno adeguatamente essere motivate nella delibera di affidamento.

I contratti sono stipulati dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della legge 24/12/2007, n. 244, i contratti relativi ai rapporti di cui trattasi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'interessato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 6 Procedura semplificata

Nell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, affidato con procedura semplificata, il prestatore viene individuato direttamente dal proponente secondo quanto disposto dal

precedente art. 4, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti all'Ente nei 12 mesi precedenti, che rispondono alle indicazioni di cui all'art. 4 comma 3.

Il contratto può essere stipulato anche mediante scambio di corrispondenza tra le parti e si perfeziona con l'accettazione del prestatore.

Art. 7 Procedura pubblica

Per gli incarichi di cui trattasi, da affidare con la procedura pubblica, l'avviso delle selezioni per la stipula di contratti sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e contestuale pubblicazione sul sito web.

L'avviso pubblico deve comprendere:

- a) i contenuti della collaborazione da svolgere e l'impegno temporale complessivo richiesto;
- b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- c) il profilo professionale necessario;
- d) le caratteristiche curriculari richieste;
- e) la durata del contratto,
- f) il compenso complessivo lordo previsto.

L'assegnazione dell'incarico avverrà mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste, integrato eventualmente dal colloquio.

L'analisi dei curricula sarà effettuato da una Commissione nominata dal Segretario Generale e così composta:

- a) dal Segretario Generale o dirigente da lui delegato;
- b) dal dirigente che ha avanzato la richiesta di assunzione;
- c) da un funzionario o dipendente di categoria non inferiore alla D o un esperto del settore.

Il rapporto di collaborazione decorrerà dalla data di stipula del contratto.

Art. 8 Durata

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non potrà avere una durata complessiva superiore a 36 mesi.

La durata del contratto dovrà essere esplicitamente indicata nel contratto stesso.

Art. 9 Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondere dovrà essere commisurato alla prestazione da svolgere e sarà stabilito, di volta in volta, nel provvedimento di affidamento dell'incarico, così come disciplinato all'art. 5.

Il pagamento delle competenze avverrà periodicamente (secondo quanto previsto nel relativo contratto in fasi intermedie dell'incarico) e dovrà essere prodotta una relazione sulle attività svolte dal prestatore.

Nel contratto dovrà essere prevista la comminatoria di penalità in caso di mancato o ritardato o incompleto espletamento dell'incarico.

Per la quantificazione della spesa relativa agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni occasionali si fa riferimento di volta in volta agli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio di previsione.

Art. 10 Conclusione del rapporto

Il rapporto si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto.

Comporta, altresì, la risoluzione del contratto a tutti gli effetti, previo un termine di preavviso stabilito in 30 giorni, il completamento della realizzazione del progetto o programma ovvero l'interruzione dello stesso, per cause esterne all'Amministrazione.

Art. 11

Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge e statutarie.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo dell'Ente.